



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 09/10/2023

Numero Registro Dipartimento 1409

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14264 DEL 09/10/2023

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PORTO – 1° STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI PORTUALI DEL PORTO DI SAN LUCIDO (CS) CON SPOSTAMENTO IN AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE AL PORTO. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE: AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE REGIONALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI AI SENSI DELL'ART. 109 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. E PAR. 3.4 ALLEGATO TECNICO D.M. N. 173/2016.
PROPONENTE E TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: COMUNE DI SAN LUCIDO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante "Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.";
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 2886 del 01/03/2023 recante "Assegnazione obiettivi ai dirigenti del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Anno 2023";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" al Dott. Giovanni Aramini;

VISTI, ALTRESÌ,

- la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n. 19 del 04/09/2001 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante "Norme in materia di aree protette";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., laddove prevede, all'art. 109 comma 1 lett. a), il rilascio dell'autorizzazione regionale per l'immersione in ambiti contigui all'ambiente marino di materiali di escavo di fondali marini;
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MiTE) del 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" laddove sono indicate al par. 3.4 le modalità e i criteri tecnici per il rilascio dell'autorizzazione per la "movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue";
- la legge regionale 03/08/2018, n. 25 recante "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

PREMESSO CHE:

- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Lucido (CS), di seguito denominato "Proponente", con istanza del 22/09/2023 trasmessa a mezzo pec in pari data, acquisita al prot. n. 414591 del 25/09/2023, ha presentato istanza di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale, da sversare in aree immediatamente contigue, per il ripristino della navigabilità, nonché per agevolare l'operatività del Porto di San Lucido;
- con nota di riscontro recante prot. n. 416364 del 25/09/2023, questo Settore ha chiesto integrazioni documentali sospendendo i termini del procedimento amministrativo per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi dell'art. 2 co. 7 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (termine: 25/10/2023);
- il Proponente con successiva nota trasmessa in data 03/10/2023 ed acquisita al prot. n. 431965 del 04/10/2023 ha depositato nuova istanza intesa inclusiva delle integrazioni richieste;
- l'intervento, secondo quanto esposto negli elaborati progettuali pubblicati sul sito web istituzionale (<https://www.regione.calabria.it/website/portemplates/view/view.cfm?36322>), consiste nell'asportazione dei sedimenti depositatisi in area interna al Porto di San Lucido con conseguente deposito del materiale in aree contigue, al fine di ripristinare la navigabilità ed agevolare l'operatività portuale;
- l'intervento, di cui si riporta planimetria esposta in *Allegato A* parte integrante del presente decreto, prevede il **prelievo di sedimenti portuali sommersi pari a 4.340,10 mc**, accumulati all'interno del Porto di San Lucido - avente destinazione di approdo turistico/peschereccio - ed in particolare in corrispondenza di un'area di prelievo di forma poligonale avente le seguenti coordinate geografiche WGS84 e dimensioni operative di riferimento:

Vertici	Latitudine	Longitudine	Profondità media del materiale da prelevare
B	39.313289	16.044694	0,25 mt
D	39.312447	16.044867	
H	39.313144	16.043583	
L	39.312317	16.043731	

- il **deposito del suddetto materiale per complessivi 4.340,10 mc** avverrà in due distinti tratti di spiaggia emersa e sommersa contigue all'ambito portuale sul lato Nord del molo di sopraflutto e sul lato Sud del molo di sottoflutto, in corrispondenza delle aree di sversamento individuate di forma poligonale avente le seguenti coordinate WGS84 e dimensioni operative di riferimento da intendersi rimodulate rispetto agli elaborati tecnici depositati secondo la planimetria in Allegato A parte integrante del presente decreto:

area di deposito 1 sul lato Nord del molo di sopraflutto

Vertici	Latitudine	Longitudine	Riempimento stimato
1	39.314192	16.044686	0,5 mt
2	39.313714	16.044808	
3	39.313519	16.044697	
4	39.313439	16.044269	

area di deposito 2 sul lato Sud del molo di sottoflutto

Vertici	Latitudine	Longitudine	Riempimento stimato
5	39.312311	16.044836	0,5 mt
6	39.312358	16.045056	
7	39.311864	16.045139	
8	39.312228	16.044653	

- le attività di caratterizzazione ecotossicologica del materiale da asportare sono state condotte da laboratorio privato accreditato, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/05, da organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17011/05, nel rispetto del D.M. n. 173/2016, con l'avvenuta esecuzione di n. 10 campionamenti svolti in data 04/08/2023;

- sulla scorta delle indagini eseguite il suddetto laboratorio ha espresso un giudizio favorevole per lo spostamento del materiale e ha certificato, per tutti i campioni, che la qualità dei sedimenti da movimentare è tale da escludere la pericolosità ambientale in assenza di pericolo ecotossicologico (tossicità "assente");
- l'intervento verrà realizzato con l'impiego di macchina operatrice del tipo escavatore e consequenziale deposito nelle aree contigue, senza l'ausilio di aree o vasche di stoccaggio temporaneo;

CONSIDERATO CHE questo Settore è l'Autorità Competente al rilascio dei titoli autorizzatori ambientali di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di movimentazione dei sedimenti portuali per il ripristino della navigabilità e per agevolare l'operatività portuale, condotti secondo le condizioni previste dal par. 3.4 di cui all'allegato tecnico al D.M. 173/2016;

DATO ATTO CHE:

- l'autorizzazione concessa con il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni di seguito riportate o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;
- l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente decreto;
- il proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica/privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.

RILEVATO, altresì, che:

- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di movimentazione dei sedimenti portuali per come previsto dal par. 3.4 di cui all'allegato tecnico al D.M. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto proponente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;
- per come rilevato nella documentazione di progetto, non sussiste pericolosità ambientale data l'assenza di tossicità dei sedimenti da movimentare, come anche impatti su biocenosi sensibili presenti in loco;
- l'area di sversamento del materiale non ricade su habitat e specie di interesse conservazionistico quali prateria di *posidonia oceanica* o aree a coralligeno;
- l'istanza corrisponde, pertanto, alla movimentazione di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale, mediante spostamento di un volume inferiore a 10.000 mc in aree immediatamente contigue, per il ripristino della navigabilità nonché per agevolare l'operatività portuale, in aree immediatamente contigue al porto ai sensi dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del par. 3.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;

- il carattere di contiguità delle aree previste per il deposito è confermata sulla scorta degli elementi tecnici esposti nel Regolamento portuale (art. 1) approvato con Delibera del Consiglio Comunale di San Lucido n. 17 del 07/09/2015;
- l'intervento anzidetto, anche in ragione dei ridotti volumi da movimentare, non costituendo opera costiera destinata a combattere l'erosione ovvero lavoro marittimo volto a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare intervento, non è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (allegato IV Parte Seconda punto 7 lett. n) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, ex art. 109 in oggetto, si deve concludere con provvedimento espresso da parte di questa Autorità Competente da adottarsi entro 30 giorni (03/11/2023) decorrenti dal ricevimento della domanda integrata acquisita al prot. n. 431965 del 04/10/2023;
- l'area di prelievo del materiale corrisponde all'area interna al Porto con risultanze analitiche che possono essere considerate valide per un periodo di 2 anni trattandosi di porto non esclusivamente turistico, nel rispetto del par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, in assenza di eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento avvenuto in data 04/08/2023;

RITENUTO necessario, pertanto, concludere entro il suddetto termine previsto, il procedimento amministrativo ad istanza di parte, con rilascio di autorizzazione ambientale regionale alla movimentazione dei sedimenti portuali ai sensi dell'art. 109 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del par. 3.4 dell'allegato tecnico al D.M. 173/2016, unitamente alla definizione degli adempimenti procedurali e prescrizioni tecniche e operative in capo al proponente e titolare dell'autorizzazione;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATO:

- che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- il procedimento in oggetto di natura autorizzativa, esula dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2018, n. 25 e ss.mm.ii., in quanto non afferente ad attività espletate per conto di committenti privati;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto:

PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.
- 2) **Di autorizzare** ai sensi dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del par. 3.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, il Comune di San Lucido (CS), proponente e titolare dell'autorizzazione in oggetto, ad effettuare i lavori di movimentazione dei sedimenti portuali per complessivi **4.340,10 mc** mediante semplice spostamento in aree immediatamente contigue al porto per il ripristino della navigabilità nonché per agevolare l'operatività portuale, secondo la planimetria esposta in **Allegato A** parte integrante del presente decreto.
- 3) **Di stabilire** che la presente autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali in aree immediatamente contigue al porto ai sensi dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 173/2016, è soggetta al rispetto, da parte del proponente titolare dell'autorizzazione, degli **adempimenti procedurali** di seguito indicati:

- a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di movimentazione dei sedimenti marini da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 7) lett. a);
- b) comunicare a questa Autorità Competente, ad ARPACAL ed alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, prima dell'avvio dei lavori, la data di avvio delle operazioni di movimentazione del materiale risultante dal relativo verbale di consegna sottoscritto con l'esecutore dei lavori, da presentare in copia corredato da relativo cronoprogramma previsionale dei lavori;
- c) comunicare eventuali modifiche apportate alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell'intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte di questa Autorità Competente;
- d) comunicare a questa Autorità Competente eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione ai lavori autorizzati e comunque ad essi connessi;
- e) comunicare a questa Autorità Competente eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di movimentazione del materiale, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
- f) comunicare a questa Autorità Competente, ad ARPACAL ed alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato da presentare in copia con indicazione dei metri cubi di materiale effettivamente movimentati;
- g) custodire gli elaborati progettuali, nonché ogni altra comunicazione/autorizzazione o titolo abilitativo comunque ottenuti, sul luogo dei lavori a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
- h) aggiornare la scheda di inquadramento dell'area di escavo ogni 24 mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali.

4) **Di stabilire** che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del par. 3.4 dell'allegato tecnico del D.M. 24/01/1996, è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, delle seguenti **prescrizioni tecniche ed operative**:

a) i lavori autorizzati dovranno avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questa Autorità Competente ed in particolare in conformità alle perimetrazioni delle aree contigue di deposito del materiale secondo il citato Allegato A nonchè nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a.1) **per l'area di deposito n. 1 sul lato Nord del molo di sopraflutto**, avente superficie stimata di 1.778 mq, **dovranno essere sversati fino a 1.000,00 mc di sedimenti**;

a.2) **per l'area di deposito n. 2 sul lato Sud del molo di sottoflutto**, avente superficie stimata di 1.063 mq, da considerarsi incrementata fino a 4.771,57 mc, **dovranno essere sversati i rimanenti 3.340,10 mc di sedimenti**;

b) *i lavori di prelievo* del materiale dovranno:

b.1) rispettare la profondità massima di escavo/dragaggio prevista da progetto al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini dell'area di prelievo;

b.2) essere subordinati all'eliminazione di eventuali rifiuti antropici rinvenuti in loco presenti nello strato superficiale dell'area di prelievo;

c) *i lavori di deposizione del materiale* dovranno:

c.1) evitare sversamenti su habitat dunali con vegetazione mediterranea;

c.2) evitare squilibri nei tratti costieri contermini scongiurando contrasti con le regole relative agli ambiti costieri di riferimento per la realizzazione di futuri interventi di difesa della costa eventualmente programmati;

c.3) ristabilire lo stato naturale dei luoghi e la loro percezione paesaggistica, riducendo gli smottamenti di sabbia e riconsegnando la spiaggia fruibile, livellata e priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;

d) durante i lavori *di prelievo, trasporto e deposizione del materiale*, dovranno essere adottate le seguenti misure:

d.1) provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna di rilevante interesse naturalistico, alla loro custodia temporanea e al reinserimento di concerto con gli enti competenti;

d.2) garantire tracciati temporanei di accesso idonei per i mezzi e le macchine utilizzate per il trasporto dei materiali, evitando, nella loro realizzazione, l'utilizzo di materiali inerti prelevati da altri siti, al fine di escludere fenomeni di schiacciamento che possono compattare il suolo e distruggere le eventuali comunità vegetali;

d.3) evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi terrestri;

d.4) limitare la produzione di rifiuti, di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera, controllando tali contributi emissivi mediante l'adozione di accorgimenti di buona pratica cantieristica;

d.5) garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere;

d.6) predisporre eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni.

5) **Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia;** pertanto, qualora si verificino situazioni di emergenza nell'area di movimentazione dei sedimenti marini, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Autorità Competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

6) **Di demandare** le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione (art. 8 del D.M. n. 173/2016) ad ARPACAL che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questa Autorità Competente.

7) **Di definire** l'efficacia e l'esecutività dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 24/01/1996 per come segue:

a) l'autorizzazione concessa con il presente decreto, limitatamente ai volumi autorizzati, è **valida fino al 04/08/2025**, corrispondente al termine di validità della caratterizzazione ambientale dei materiali (2 anni); il suddetto termine potrà essere applicato fino al completamento della movimentazione di tutti i volumi oggetto di autorizzazione ed in assenza di eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento;

b) l'autorizzazione concessa con il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze delle degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;

- c) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente decreto può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
 - d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione del presente decreto autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;
 - e) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del decreto;
 - f) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
 - g) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente decreto;
 - h) il proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.
- 8) **Di notificare** il presente decreto al proponente e titolare dell'autorizzazione e per i rispettivi adempimenti di competenza, al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, al Comune di San Lucido, alla Provincia di Cosenza, all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Cosenza.
- 9) **Di precisare** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.
- 10) **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- 11) **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

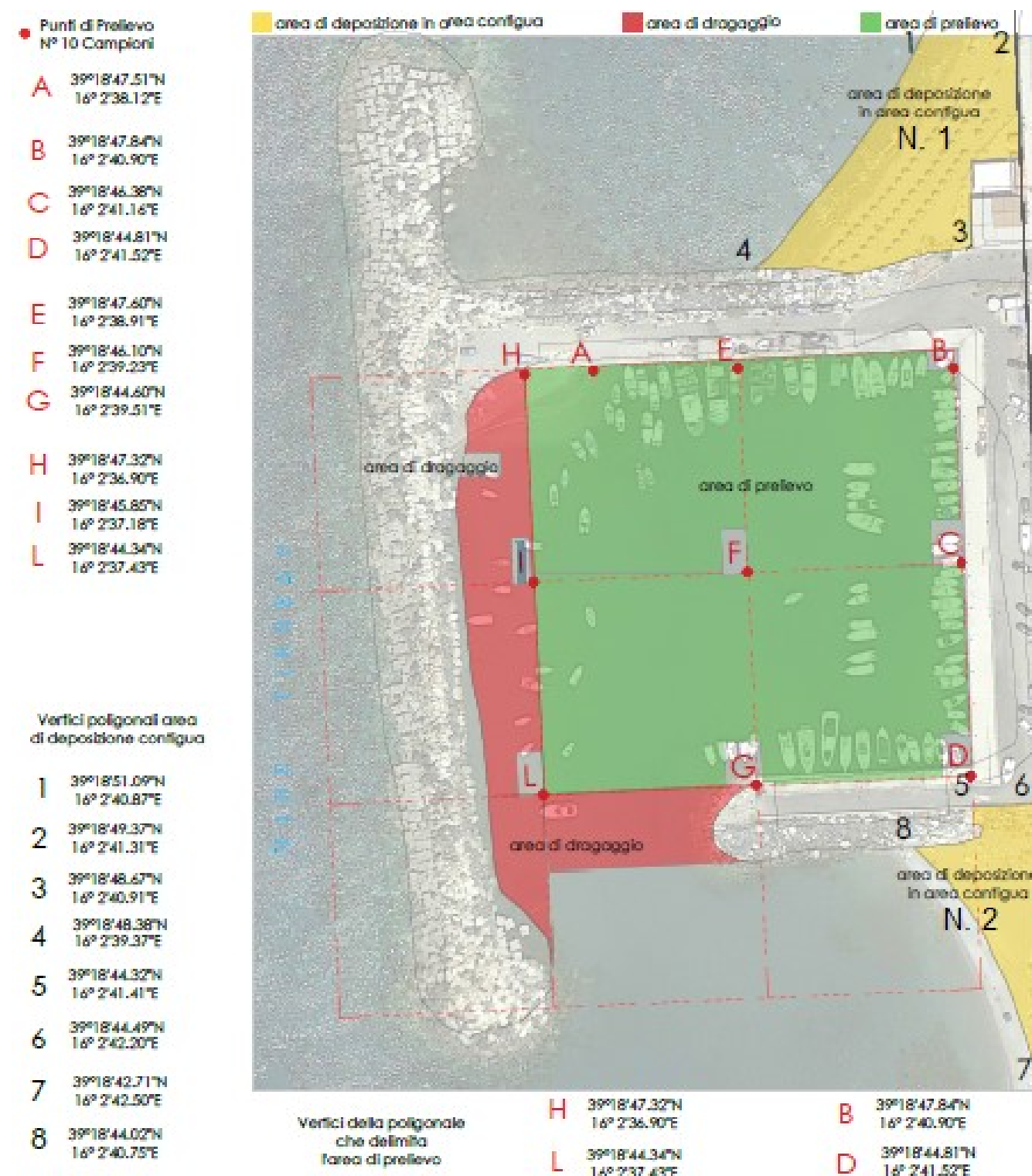
Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

Allegato A - Planimetria

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PORTO – 1° STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI PORTUALI DEL PORTO DI SAN LUCIDO (CS) CON SPOSTAMENTO IN AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE AL PORTO. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE: AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE REGIONALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI AI SENSI DELL'ART. 109 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. E PAR. 3.4 ALLEGATO TECNICO D.M. N. 173/2016. PROPONENTE E TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: COMUNE DI SAN LUCIDO (CS).



Delimitazione area di escavo

Vertici	Latitudine	Longitudine	Profondità media del materiale da prelevare
B	39.313289	16.044694	0,25 mt
D	39.312447	16.044867	
H	39.313144	16.043583	
L	39.312317	16.043731	

Delimitazione aree di deposito

area di deposito n. 1 sul lato Nord del molo di sopraflutto

Vertici	Latitudine	Longitudine	Quota di riempimento stimato
1	39.314192	16.044686	0,56 mt
2	39.313714	16.044808	
3	39.313519	16.044697	
4	39.313439	16.044269	

area di deposito n. 2 sul lato Sud del molo di sottoflutto

area di deposito n. 2 Sanato Sud del molo di Sotthonato				
Vertici		Latitudine	Longitudine	Quota di riempimento stimato
da progetto	5	39.312311	16.044836	0,70 mt
	6	39.312358	16.045056	
	7	39.311864	16.045139	
	8	39.312228	16.044653	
incremento	9	39.311753	16.044989	
	10	39.311378	16.045033	
	11	39.311089	16.044036	
	12	39.311072	16.044789	
	13	39.310803	16.045225	
	14	39.311275	16.045253	



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

Allegato A - Planimetria

Al fine di garantire una omogenea distribuzione del materiale secondo la quota di riempimento stimato, la superficie dell'area di deposito n. 2 sul lato Sud del molo sottoflutto è incrementata con i vertici dal n. 9 al 14 (v. successiva immagine), rimanendo rispettato il criterio di contiguità delle aree unitarie adiacenti (200x200 mt) con almeno un lato in comune con l'ambito portuale ai sensi del D.M. n. 173/2016.

